

# DECISIONI DELLA C.A.F.

Testi integrali relativi al

## COMUNICATO UFFICIALE N. 3/C (2002-2003)

Riunione del  
22 luglio 2002

Sede Federale:  
Via Gregorio Allegri, 14  
00198 Roma

## **TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 3/C - RIUNIONE DEL 22 LUGLIO 2002**

### **1 - APPELLO DELL'ALLENATORE LENTINI ROBERTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO ALL'1.12.2006** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 34 del 17.1.2002)

Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Sicilia, in esito all'esame del referto arbitrale relativo alla gara Acicastello/Piazza Armerina Calcio, disputata per il Campionato di 1ª Categoria il 1° dicembre 2001, irrogava al Sig. Lentini Roberto, allenatore dell'A.S. Piazza Armerina Calcio, la squalifica fino all'1 dicembre 2006 con proposta di cancellazione dai ruoli federali "per grave contegno offensivo e minaccioso nei confronti dell'arbitro a fine gara nonché per avere, alla guida della propria autovettura, investito deliberatamente l'autovettura dello stesso e successivamente assunto contegno minaccioso e colpito il suddetto con due schiaffi che provocavano contusioni guaribili in giorni quattro" (Com. Uff. n. 28 del 6 dicembre 2001).

Avverso tale deliberazione il Sig. Lentini proponeva reclamo alla competente Commissione Disciplinare. Il reclamante deduceva l'errore di persona in cui era incorso il direttore di gara, nell'indicarlo come l'autore dell'aggressione e degli altri fatti sanzionati dal Giudice Sportivo, sorreggendo tale tesi con numerose, conformi dichiarazioni scritte di tesserati.

La Commissione Disciplinare respingeva l'impugnativa, sul rilievo che il reclamante si era limitato a negare i fatti, quali descritti nel referto arbitrale, senza fornire una diversa plausibile rappresentazione degli stessi. Le testimonianze dedotte dal reclamante a sostegno delle sue tesi, inoltre, non erano ammissibili a norma del Codice di Giustizia Sportiva (Com. Uff. n. 34 del 17 dicembre 2001).

Il Sig. Lentini ha proposto appello a questa C.A.F. affermando nuovamente la sua estraneità ai fatti e indicando come autore dei fatti addebitatigli (chiamandolo in causa per la prima volta, indottovi evidentemente dalla pesante sanzione irrogatagli) il Sig. Adolfo Venezia, presidente dell'A.S. Piazza Armerina Calcio.

Il Sig. Venezia, al quale l'appello è stato comunicato dal Sig. Lentini, ha controdedotto opponendo, a sua volta, di essere estraneo ai fatti.

Questa C.A.F., ritenendo plausibili gli argomenti prospettati dall'appellante a sua discolpa (l'errore di persona, secondo l'appellante, era stato commesso dall'arbitro in quanto il presidente della società, durante la gara, era seduto in panchina e dava disposizioni alla squadra come se ne fosse l'allenatore; l'auto investitrice era di proprietà del presidente della società, ecc.), con l'ordinanza pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 22/C del 15 febbraio 2002, disponeva l'invio degli atti all'Ufficio Indagini per gli accertamenti del caso.

Sulla base delle risultanze di tali accertamenti la C.A.F. deve accogliere l'appello del Sig. Lentini. Il direttore di gara, infatti, a seguito del confronto personale operato dal rappresentante dell'Ufficio Indagini, ha riconosciuto nel Sig. Venezia la persona che lo aveva aggredito dopo avere investito la sua automobile per fermarlo.

Ciò comporta l'annullamento della decisione impugnata.

La C.A.F., nel contempo, deve disporre l'invio degli atti del presente giudizio al Procuratore Federale per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza in relazione ai fatti ascrivibili al presidente dell'A.S. Piazza Armerina Calcio, Sig. Adolfo Venezia.

Con l'accoglimento dell'appello, va restituita all'appellante la tassa di reclamo.

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come innanzi proposto dall'allenatore Lentini Roberto, annulla l'impugnata delibera e rimette gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza. Ordina restituirsi la tassa versata.

**2 - APPELLO DEL SAN SPERATE CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NUOVA MONREALE/SAN SPERATE DEL 24.3.2002** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna - Com. Uff. n. 37 dell'11.4.2002)

La S.S.R. Calcio San Sperate proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna in relazione alla gara Nuova Monreale/San Sperate, disputata il 26 marzo 2002 per il Campionato di Promozione, Girone "A", e terminata con la vittoria della squadra di casa con il punteggio di 1-0.

Rilevava la reclamante che la società avversaria aveva schierato nella predetta gara il calciatore Mura Stefano in posizione irregolare e chiedeva, pertanto, che a carico della stessa venisse irrogata la punizione sportiva della perdita dell'incontro con il punteggio di 0-2.

Il calciatore Mura, secondo la reclamante, era stato tesserato dalla U.S. Nuova Monreale il 17 gennaio 2002 proveniente dal Cagliari Calcio, società alla quale il calciatore era tornato dopo un primo trasferimento alla S.S. Arbus, società militante nel Campionato Nazionale Dilettanti, avvenuto il 23 agosto 2001.

La U.S. Nuova Monreale controdeduceva rappresentando la regolarità del tesseramento del Mura attestata dal tabulato dei calciatori della società munito del visto di esecutività dell'Ufficio tesseramento del Comitato Regionale Sardegna.

Con la decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 37 dell'11 aprile 2002, la Commissione Disciplinare, accogliendo la tesi della U.S. Nuova Monreale, respingeva il reclamo.

Propone appello la S.S.R. Calcio San Sperate rilevando la erroneità della decisione della Commissione Disciplinare.

Il calciatore, secondo l'appellante, sarebbe stato indebitamente soggetto di un trasferimento multiplo, giacché per essere ceduto ad altra società avrebbe dovuto far rientro al Cagliari Calcio entro il 2 gennaio 2002 mentre tale rientro era avvenuto il 15 gennaio 2002.

Questa C.A.F., con l'ordinanza pubblicata sul Com. Uff. n. 33/C del 17 maggio 2002, ha sospeso il procedimento ritenendo pregiudiziale il giudizio della Commissione Tesseramenti.

La Commissione Tesseramenti con la decisione del 20 giugno 2002 ha ritenuto regolare il tesseramento del calciatore.

Ed invero, trattandosi di "giovane di serie", in quanto tesserato per il Cagliari Calcio, società professionistica, il Mura poteva essere trasferito ad una società dilettantistica, oltre che dal 2 luglio al 28 settembre 2001, anche dal 2 al 31 gennaio 2002 cioè nei periodi indicati dal Consiglio federale per la stagione sportiva 2001/2002 per i trasferimenti dei "giovani di serie", a norma dell'art. 100, punto 2 bis, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C..

Il calciatore in parola, pertanto, era in posizione regolare nella partita oggetto di contestazione con il presente appello.

L'appello, in conclusione, va rigettato.

La tassa di reclamo, conseguenzialmente, va incamerata.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dal San Sperate Calcio di San Sperate (Cagliari) ed ordina incamerarsi la tassa versata.

**3 - APPELLO DELL'U.S.C. SARROCH AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NUOVA MONREALE/SARROCH DEL 4.5.2002** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna - Com. Uff. n. 42 del 16.5.2002)

La U.S. Calcio Sarroch proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna in relazione alla gara Nuova Monreale/Sarroch, disputata il 4 maggio 2002 per il Campionato di Promozione, Girone "A", e terminata con la vittoria della squadra di casa con il punteggio di 2-0.

Rilevava la reclamante che la società avversaria aveva schierato nella predetta gara il calciatore Mura Stefano in posizione irregolare e chiedeva, pertanto, che a carico della stessa venisse irrogata la punizione sportiva della perdita dell'incontro con il punteggio di 0-2.

Il calciatore Mura, secondo la reclamante, era stato tesserato dalla U.S. Nuova Monreale il 17 gennaio 2002 proveniente dal Cagliari Calcio, società alla quale il calciatore era rientrato dopo un primo trasferimento alla S.S. Arbus, società militante nel Campionato Nazionale Dilettanti, avvenuto il 23 agosto 2001.

La U.S. Nuova Monreale controdeduceva rappresentando la regolarità del tesseramento del Mura attestata dal tabulato dei calciatori della società munito del visto di esecutività dell'Ufficio tesseramento del Comitato Regionale Sardegna.

Con la decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 46 del 16 maggio 2002, la Commissione Disciplinare, accogliendo la tesi della U.S. Nuova Monreale, respingeva il reclamo.

Ha proposto appello la U.S. Calcio Sarroch, rilevando la erroneità della decisione della Commissione Disciplinare.

Il calciatore, secondo l'appellante, sarebbe stato indebitamente trasferito alla U.S. Nuova Monreale (trasferimento multiplo), giacché per essere ceduto ad altra società avrebbe dovuto far rientro al Cagliari Calcio entro il 2 gennaio 2002 mentre tale rientro era avvenuto il 15 gennaio 2002.

Questa C.A.F., con l'ordinanza pubblicata sul Com. Uff. n. 33/C del 17 maggio 2002, ritenendo pregiudiziale il giudizio della Commissione Tesseramenti in ordine alla posizione di tesseramento del calciatore Mura, aveva sospeso altro procedimento riguardante la regolarità di altra gara.

La Commissione Tesseramenti con la decisione del 20 giugno 2002 ha ritenuto regolare il tesseramento.

Ed invero, trattandosi di "giovane di serie", in quanto tesserato per il Cagliari Calcio, società professionistica, il Mura poteva essere trasferito ad una società dilettantistica, oltre che dal 2 luglio al 28 settembre 2001, anche dal 2 al 31 gennaio 2002 cioè nei periodi indicati dal Consiglio federale per la stagione sportiva 2001/2002 per i trasferimenti dei "giovani di serie", a norma dell'art. 100, punto 2 bis, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C..

Il calciatore in parola, pertanto, era in posizione regolare nella partita oggetto di contestazione con il presente appello.

L'appello, in conclusione, va rigettato.

La tassa di reclamo, conseguenzialmente, va incamerata.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dall'A.S.C. Sarroch di Sarroch (Cagliari) ed ordina incamerarsi la tassa versata.

#### **4 - APPELLO DELL'A.S. AUGUSTA AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER 3 GARE EFFETTIVE E DELL'AMMENDA DI € 3.000,00** (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 317 del 14.6.2002)

Il Giudice Sportivo con Com. Uff. n. 300 relativamente alla gara A.S. Augusta/Lazio Calcio a 5 del 28 maggio 2002 squalificava il campo di gioco della A.S. Augusta per tre gare effettive e sanzionava la stessa con l'ammenda di euro 3.000,00 in quanto sostenitori locali:

- esponevano sulle tribune uno striscione contenente frasi offensive nei confronti del Commissario C.A.N. Calcio a Cinque;
- ingiuriavano continuamente l'arbitro e lo facevano oggetto di lancio di sputi;
- un sostenitore della società Augusta infilava dentro i pantaloncini della divisa del direttore di gara un mozzicone di sigaretta acceso;
- vari calciatori avversari venivano fatti oggetto di reiterate intemperanze quando si avvicinavano alle transenne per effettuare la rimessa del pallone dalla riga laterale;
- a fine gara circa 50 spettatori invadevano il terreno di gioco, e due di essi aggredivano l'allenatore della squadra avversaria con calci e pugni;

- a fine gara, per l'assembramento ostile dei propri sostenitori, la società ospitata e il Commissario di campo dovevano sostare a lungo negli spogliatoi prima di poter uscire, dovendo essere scortati dalla forza pubblica per raggiungere il pullman parcheggiato per precauzione a circa due chilometri dall'impianto.

Veniva poi sanzionato il Santanello Giovanni, dirigente della Augusta a svolgere ogni attività ai sensi dell'art. 14 C.G.S. fino al 30.11.2002.

A seguito di reclamo della società A.S. Augusta, la Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque lo rigettava, sostenendo corretta la valutazione dei fatti da parte del Giudice Sportivo in virtù dei rapporti ufficiali presenti agli atti, atteso che a questi ultimi, ai sensi dell'art. 31 lett. a) 1 C.G.S. si attribuisce fede probatoria privilegiata e che pertanto i fatti descritti negli stessi rapporti devono considerarsi effettivamente verificati.

Ricorreva a questa Commissione d'Appello Federale la Associazione Sportiva Augusta sostenendo come la Commissione Disciplinare non avesse considerato adeguatamente la piena e fattiva collaborazione, offerta dalla A.S. Augusta, ad isolare i pochi soggetti sconsiderati rispetto agli oltre duemila spettatori che riempivano in ogni ordine di posti il palazzetto dello sport, arrivando persino ad accompagnare giocatori e dirigenti della squadra avversaria, nonché il Commissario viaggiante, con mezzi messi a disposizione dalla stessa società fuori dall'impianto sportivo.

L'appello può essere parzialmente accolto.

I fatti così come riportati dai rapporti ufficiali sono da considerarsi effettivamente verificatisi, costituendo le distinte degli Ufficiali di gara, degli assistenti, del quarto ufficiale e dei relativi eventuali supplementi, fonte probatoria privilegiata ai sensi dell'art. 31.A, lett. a1) C.G.S..

Essi comunque, pure nella loro oggettiva gravità, sono suscettibili di essere congruamente sanzionate con due giornate di squalifica del campo di gioco (al posto delle tre comminate dalla Commissione Disciplinare), tenuto conto della attività posta in essere dalla A.S. Augusta per salvaguardare l'incolumità dei direttori di gara e dei calciatori della squadra ospitata.

Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento dell'appello come innanzi proposto dall'A.S. Augusta di Augusta (Siracusa), riduce a n. 2 gare la sanzione della squalifica del campo di giuoco già inflitta dai primi giudici alla reclamante e conferma nel resto. Dispone restituirsi la relativa tassa.

**5 - APPELLO DEL CALCIO FEMMINILE SARZANA 2000 AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 3.615,20 INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DELLA DIVISIONE CALCIO FEMMINILE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 32 REGOLAMENTO LEGA NAZIONALE DILETTANTI (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio Femminile - Com. Uff. n. 80 del 17.5.2002)**

La Società C.F. Sarzana 2000 ha proposto reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio Femminile, pubblicata nel C.U. n. 80 del 17 maggio 2002, che, in seguito a deferimento del Presidente della Divisione Calcio Femminile per violazione dell'art. 32 del Regolamento della L.N.D., le infliggeva la sanzione pecuniaria di € 3.615,20.

La C.A.F. rileva preliminarmente che il ricorso è stato inoltrato in data 24.6.2002, ben oltre il termine perentorio fissato a pena di inammissibilità dall'art. 33 n. 2 C.G.S..

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 n. 2 C.G.S., l'appello come innanzi proposto dal Calcio Femminile Sarzana 2000 di Sarzana (La Spezia) ed ordina incamerarsi la tassa versata.

**6 - APPELLO DEL CALCIATORE DI CURZIO ENRICO MARIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2002, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERI-**

**MENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO NAZIONALE PER L'ATTIVITÀ INTERREGIONALE** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale - Com. Uff. n. 220 del 21.6.2002)

Con atto del 23 aprile 2002 il Presidente del Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale deferiva alla Commissione Disciplinare la Società Ostia Mare ed il calciatore Di Curzio Enrico Maria per violazione degli articoli 1 e 12 C.G.S. per illegittima partecipazione del predetto calciatore alla gara Ostia Mare/Ceccano del 9.12.2001. Nell'atto di deferimento si precisava che la Società Ostia Mare aveva trasmesso al Comitato, in data 13 novembre 2001, la lista di trasferimento riguardante il calciatore Di Curzio, proveniente dalla A.S. Ceccano. Quest'ultima Società, con raccomandata pervenuta al Comitato in data 27 novembre 2001, aveva denunciato la irregolarità di eventuali movimenti del Di Curzio mediante inoltro di documentazione non conforme a norma, perché illegittimamente sottoscritta da soggetto non avente titolo. Successivamente la A.S. Ceccano aveva richiesto l'intervento dell'Ufficio Indagini della F.I.G.C. al fine di accertare l'irregolarità della sottoscrizione della lista di trasferimento del Di Curzio. Su richiesta dell'Ufficio Indagini era stata eseguita consulenza grafologica sulla firma apparentemente apposta da Abbaneo Alfredo, presidente pro tempore della Società A.S. Ceccano, che aveva concluso dichiarando apocrifia, perché non eseguita dall'Abbaneo, la firma risultante in calce alla lista di trasferimento del Di Curzio.

La Commissione Tesseramenti infine, decidendo in ordine alla richiesta di giudizio del Comitato Interregionale, con delibera del 18.4.2002, aveva dichiarato nullo il tesseramento del calciatore Di Curzio Enrico Maria in favore della A.S. Ostia Mare Lidocalcio Srl, con ripristino del vincolo a favore della A.S. Ceccano.

La Commissione Disciplinare, decidendo in merito al suddetto deferimento nella riunione del 21 giugno 2002, affermava la responsabilità degli incolpati irrogando al calciatore Enrico Maria Di Curzio la squalifica sino al 31.12.2002 ed infliggeva all'Ostia Mare la punizione sportiva della perdita della gara Ostia Mare/Ceccano del 9.12.2001 con il risultato di 0-2.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso alla C.A.F. il Di Curzio, eccependo in via preliminare la nullità degli atti di convocazione della Commissione Disciplinare datati 29.4.2002 e 31.5.2002 in quanto privi dell'avvertimento che gli atti relativi all'indagine erano depositati presso la sede della Commissione e che l'interessato aveva facoltà di prenderne visione ed estrarne copia. Con il motivo di merito il ricorrente ha invece lamentato che i primi giudici, pur avendo respinto l'istanza di ammissione di prova testimoniale decisiva in ordine all'individuazione del sottoscrittore della lista di trasferimento, abbiano tratto dagli atti istruttori acquisiti il convincimento che il Di Curzio fosse a conoscenza della falsità della firma in questione, ritenendo conseguentemente la responsabilità dell'incolpato per violazione degli obblighi di lealtà, correttezza e rettitudine sportiva imposti dall'art. 1 C.G.S.. In occasione il ricorrente ha chiesto l'archiviazione del deferimento a suo carico (rectius, la revoca della sanzione irrogatagli dalla Commissione Disciplinare) e in subordine la riduzione della squalifica, ritenuta eccessivamente afflittiva anche in considerazione della mancata partecipazione del Di Curzio alle gare successivamente disputate dall'Ostia Mare.

La C.A.F. osserva che l'eccezione di nullità degli atti di convocazione è priva di fondamento, non trovando alcun riscontro negli atti del procedimento. Infatti dai documenti ufficiali risulta che la raccomandata 29 aprile 2002, inviata agli incolpati dal Presidente della Commissione Disciplinare per convocarli alla riunione del 10 maggio successivo, conteneva il richiamo alla norma dell'art. 37 punto 2 C.G.S. (che, riguardando i procedimenti per illecito sportivo, garantisce nel più ampio dei modi l'esercizio del diritto di difesa da parte degli incolpati) nonché l'espressa indicazione della facoltà di richiedere gli atti del procedimento. Il secondo avviso, datato 31 maggio 2002, conteneva invece la sempli-

ce comunicazione della rifissazione del procedimento al 21 giugno 2002, essendo stato disposto un rinvio della riunione del 10 maggio al fine di poter esaminare le motivazioni della delibera emanata dalla Commissione Tesseramenti. Anche il secondo avviso, peraltro, richiamava le facoltà concesse agli incolpati dall'art. 37 C.G.S. ed in particolare quella di presentare deduzioni a difesa con l'eventuale richiesta di essere ascoltati. Ad avviso di questa Commissione, pertanto, non si è verificata nel procedimento di primo grado, alcuna violazione del diritto di difesa del ricorrente.

Né può dirsi fondato il motivo di ricorso concernente l'affermazione di responsabilità del Di Curzio poiché l'irregolarità della posizione dello stesso in occasione della gara Ostia Mare/Ceccano del 9.12.2001 è stata accertata, con delibera passata in giudicato, dalla Commissione Tesseramenti.

La Commissione Disciplinare ha correttamente fondato la propria decisione su tale precedente, respingendo perché ininfluenti i mezzi di prova dedotti dal ricorrente. Tali prove testimoniali riguardavano infatti l'individuazione della persona che sottoscrisse la lista di trasferimento, mentre nel presente procedimento si contesta al Di Curzio l'illegittima partecipazione alla gara Ostia Mare/Ceccano e non certo la falsificazione della firma dell'Abbanéo.

Circa la consapevolezza dell'illecito da parte del ricorrente, appare determinante la circostanza, risultante dagli accertamenti compiuti dall'Ufficio Indagini, del viaggio del Di Curzio ad Ottaviano, compiuto al fine di ottenere dall'Abbanéo la lista di trasferimento. Trattasi, infatti, di circostanza assolutamente incompatibile con l'affermazione del Sig. Pietro Di Curzio, padre del calciatore, di aver personalmente ottenuto dall'Abbanéo la lista di trasferimento del figlio. L'accertamento della responsabilità del ricorrente compiuto dalla Commissione Disciplinare, va, pertanto, immune da censura.

Merita invece accoglimento, a parere di questa Commissione, la domanda subordinata di riduzione della sanzione, che deve essere contenuta nei limiti indicati nel dispositivo, in considerazione della giovane età del ricorrente e della sua marginale partecipazione all'illecito.

Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento dell'appello come innanzi proposto dal calciatore Di Curzio Enrico Maria riduce al 30.9.2002 la sanzione della squalifica già inflitta dai primi giudici. Dispone restituirsi la tassa versata.

#### **7 - APPELLO DELL'ALLENATORE PENNUZZI ANGELO AVVERSO DECISIONI A SEGUITO DI VERTENZA CON LA FERRANDINA CALCIO** (Delibera Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti - Com. Uff. n. 9 dell'8.6.2002)

Il Collegio Arbitrale presso la L.N.D. respingeva, in data 8.6.2002 (C.U. n. 9), il ricorso di Angelo Pennuzzi, allenatore della soc. Ferrandina Calcio, diretta ad ottenere il riconoscimento del diritto a percepire il premio di tesseramento annuale per il 2000/2001.

Il Pennuzzi con il presente appello chiede a questa Commissione l'annullamento di tale decisione, deducendo la contraddittorietà della motivazione in relazione all'asserita mancanza del patto scritto e l'erronea applicazione delle normative vigenti.

L'appello in esame va dichiarato inammissibile. Infatti ai sensi dell'art. 17 del contratto-tipo allegato all'accordo collettivo tra allenatori e società della Lega Nazionale Dilettanti, la decisione del predetto Collegio Arbitrale è inappellabile. Inoltre il caso in esame non rientra tra quelli per i quali è previsto il reclamo alla C.A.F., ai sensi dell'art. 40, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 40 n. 7 C.G.S., l'appello come innanzi proposto dall'allenatore Pennuzzi Angelo.

#### **8 - APPELLO DELL'ALBA CAVESE LUCIANA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ATLETICO NOCERA/ALBA CAVESE LUCIANA DELL'11.5.2002** (Delibera della

Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 91 del 13.6.2002)

La soc. Alba Cavese Luciana in merito alla gara Atletico Nocera/Alba Cavese Luciana dell'11.5.2002, eccepiva la regolarità della posizione dell'assistente dell'arbitro, Signor Pisacane Luigi, tesserato con l'A.S. Atletico Nocera, sia perché non indicati, nella distinta gara, i dati anagrafici, sia perché lo stesso non era nelle condizioni fisiche previste per svolgere l'attività di guardalinee.

A fronte del rigetto del Giudice Sportivo (delibera del 6 giugno 2002 in C.U. n. 90), l'Alba Cavese Luciana adiva la Commissione Disciplinare del Comitato Regionale Campania che, con delibera di cui al C.U. n. 91 del 13 giugno 2002 rigettava il reclamo risultando il Pisacane regolarmente tesserato per la società Atletico Nocera, ed avendo il direttore di gara consentito la sua partecipazione data la conoscenza personale dello stesso. Quanto alle presunte invalidanti condizioni fisiche del Pisacane, giudicava il fatto nuovo rispetto all'originario reclamo e comunque riguardanti situazioni non di propria competenza.

Ricorreva a questa Commissione d'Appello Federale l'Alba Cavese Luciana sostenendo che il Pisacane Luigi, tesserato per la soc. Atletico Nocera, non era idoneo a svolgere la funzione di assistente all'arbitro, avendo riportato, quale giocatore della stessa squadra, un infortunio che lo aveva tenuto lontano dai campi di calcio per la durata di mesi tre ed aveva anche comportato inabilità al lavoro.

L'appello è infondato e va pertanto rigettato.

Risulta agli atti come in data 4.6.2002 sia pervenuta alla Commissione Disciplinare nota dell'arbitro della gara, Sig. Vitale Giuseppe, con la quale lo stesso dichiarava di aver riconosciuto il Sig. Pisacane Luigi come assistente di gara appartenente alla Società Atletico Nocera, con ciò scongiurando anche ogni pericolo di omonimia. E tale identificazione personale effettuata dall'arbitro non può essere inficiata dalla mancata trascrizione degli estremi del documento sulla distinta.

Relativamente alla inabilità al lavoro quale prova delle invalidanti condizioni fisiche, non è competenza di questa Commissione valutarne la sussistenza e la durata.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dall'Alba Cavese Luciana di Cava de' Tirreni (Salerno) ed ordina incamerarsi la relativa tassa.

